

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22361 Anno 2014

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

Data pubblicazione: 22/10/2014

ORDINANZA

sul ricorso 5600-2013 proposto da:

SCHIRINZI COSIMO SCHCSM48L03F221T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71 (Studio dell'avvocato NISI SALVATORE) presso l'avv. SALVATORE NISI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALCAGNILE ANTONIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 97/2012 del TRIBUNALE di LECCE - Sezione di MAGLIE, depositata il 28/06/2012;

6604
14



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO.

Il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta infondatezza del ricorso e ha concluso per il suo rigetto.

Il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio ed è stata effettuata la comunicazione alla parte costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Nella relazione il relatore ha rilevato quanto segue.

“Osserva in fatto e in diritto

1. Con ricorso dell'1/2/2010 Schirinzi Cosimo proponeva opposizione avverso verbale di contestazione della Polizia Municipale di Minervino con il quale gli era stata contestata la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 *per avere effettuato una affissione di manifesti senza la prescritta dichiarazione dell'art. 8 del D.Lgs 507/1993*; l'opponente contestava di essere tenuto a effettuare la dichiarazione dell'art. 8 in quanto per l'affissione del messaggio (di propaganda ideologica e non a contenuto pubblicitario) non era necessaria alcuna dichiarazione e la relativa affissione non era soggetta a tributo.

2. Il Giudice di Pace di Otranto rigettava l'opposizione e il susseguente appello era rigettato dal Tribunale di Maglie con sentenza del 28/6/2012 che riteneva necessaria l'autorizzazione prescritta dall'art. 18 D.Lgs. 507/1993.

3. Schirinzi Cosimo ha proposto ricorso affidato ad una unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del D.Lgs 597/1993 in quanto il giudice di appello avrebbe affermato la



responsabilità ex art. 8 del citato D.Lgs. alla stregua del disposto dell'art. 18 che regola fattispecie difforme, mentre l'art. 8 non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie trattandosi di pubblicità diversa da quella commerciale e perché l'art. 8 non è norma sanzionatoria limitandosi ad individuare la data dalla quale il soggetto è tenuto a pagare l'imposta.

4. Il motivo è manifestamente infondato.

Il D.Lgs. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario (v. art. 1) e, come già rilevato da questa Corte, i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall'ambito applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione: l'art.18 prevede espressamente l'istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell'esercizio attività economiche, ma anche a garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni "aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica". (Cass. 20/4/2006 n. 9290).

L'art. 19 comma 6 del D.Lgs 507/93 stabilisce che *"le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni?"*.

Ne consegue che l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 8 a carico del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità grava anche sul soggetto che intenda effettuare una affissione che non contenga un messaggio pubblicitario.

La violazione è sanzionata dall'art. 24.

La sentenza impugnata è conforme a diritto e deve essere semplicemente corretta la motivazione nella parte in cui allude ad una

omessa autorizzazione, in quanto la contestazione della contravvenzione correttamente faceva riferimento all'omessa dichiarazione e non all'omessa autorizzazione.

4. In conclusione il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente infondato.

Il presente ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della l. 228/2012 e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dovrà essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo per contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.”

Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore.

In particolare, le argomentazioni ulteriormente sviluppate dal ricorrente nella memoria si incentrano sull'affermazione che la norma dell'art. 8 D.Lgs 507/93 avrebbe natura di norma speciale applicabile esclusivamente alle affissioni di natura pubblicitaria e che pertanto non avrebbe potuto trovare applicazione all'affissione di manifesto non pubblicitario; l'art. 19 dello stesso decreto disciplina aspetti di natura tributaria e, inoltre, l'art. 8 non sarebbe applicabile alle affissioni non pubblicitarie tenuto conto che la norma prevede dichiarazioni che si riferiscono alla pubblicità (caratteristiche, durata, mezzi pubblicitari utilizzati) che non potrebbero essere dichiarati in assenza di pubblicità.

Tali argomenti trovano una immediata smentita oltre che nelle considerazioni già sviluppate in relazione anche nell'art. 23 del D.Lgs 507/93 che, inserito al capo I, disciplinante tanto l'imposta sulla



pubblicità quanto il diritto sulle pubbliche affissioni, stabilisce che per l'omessa dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta o del diritto dovuti, con chiaro e inequivoco riferimento anche al diritto sulle pubbliche affissioni; la compatibilità della norma dell'art. 8 con le affissioni diverse da quelle pubblicitarie non è esclusa dalla circostanza che la norma faccia riferimento ad affissioni aventi carattere pubblicitario, ben potendo essere indicate caratteristiche, durata e ubicazione anche per le affissioni non aventi contenuti pubblicitari.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese in quanto il Comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato notificato dopo 31/1/2013 e pertanto sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

P. Q. M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 13 Maggio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile.